

Art. 44.

Nell'articolo 29 della legge 2 agosto 1897, alle parole: « coll'applicazione di quanto dispone il precedente articolo 27 » sono sostituite le seguenti: « a giusto prezzo di stima risultante da regolare perizia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

PANTANO. Io indarno ho cercato nella relazione la spiegazione dell'emendamento introdotto dalla Commissione. La cosa è di grandissima importanza. Fu nella legge del 1897 inclusa la disposizione benefica per cui la indennità nelle espropriazioni per pubblica utilità viene determinata nel modo, indicato dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885 per il risanamento della città di Napoli. È risaputo che tale articolo, determina la indennità sulla media del valore venale dei fitti coacervati dell'ultimo decennio, purchè essi abbiano la data certa, corrispondente al rispettivo anno di locazione. In difetto di tali fitti accertati, l'indennità viene fissata sull'imponibile agli effetti della imposta sui fabbricati. I periti non devono nella stima per la indennità, tener conto dei miglioramenti e delle spese fatte dopo la pubblicazione ufficiale del piano di risanamento.

Ora noi ci troviamo di fronte al risanamento agrario della Sardegna, che, dal suo punto di vista, corrisponde al risanamento urbano della città di Napoli. Perché la Commissione vuole spogliare gli enti, che procederanno alla costituzione dei bacini di irrigazione, di questo diritto di determinare l'indennità su basi veramente reali senza che vi entri di mezzo la speculazione, sostituendo alla disposizione del 1897 la formula, per cui la indennità deve esser fissata a giusto prezzo di stima, risultante da regolare perizia? Ma questa sarà una fonte di sfruttamenti e di liti! Ciò renderà difficile ed onerosa o ritarderà in ogni modo, per le inevitabili contestazioni, l'attuazione dei bacini di irrigazione!

Con questo espediente elastico del giusto prezzo, si ripeterà la storia dell'Agro romano, ove o non si è arrivati a fare le espropriazioni, o lo Stato ha dovuto pagarle in modo salato. Si aggiunga che, ammesso tale criterio, appena votata la legge, la speculazione si impossesserà di tutti i terreni contermini ai bacini di irrigazione, incomincerà a introdurvi delle piccole migliorie di cui poi chiederà d'essere indennizzata, e a qual prezzo!

Prego quindi vivamente la Commissione, nell'interesse della Sardegna, di voler sopprimere questo emendamento, lasciando integra la disposizione del 1897.

CARBONI-BOJ, *della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CARBONI-BOJ, *della Commissione*. La modificazione da noi proposta ha base nell'interesse dei poveri isolani. Secondo la legge per Napoli, l'espropriazione si deve fare o in base ai contratti di affitto o in base all'imposta fondiaria. Ora, da noi, non esistono contratti di affitto; quindi l'espropriazione si deve fare in base alla imposta fondiaria.

Siccome questi poveri proprietari, che sono vicini ai fiumi e possiedono i migliori terreni, facilmente non potranno usare dell'irrigazione, verranno società potenti a far migliorie, e ad espropriare in base alla imposta fondiaria, rovinando i nostri coltivatori.

Se la Camera ammetterà questo, la Sardegna insorgerà: se ne prenda atto nel processo verbale. È il modo di fare gli interessi degli speculatori! (*Interruzioni*).

PANTANO. Hanno il diritto...

CARBONI-BOJ, *della Commissione*. No.

PRESIDENTE. Ma non facciamo conversazioni!

Onorevole ministro dei lavori pubblici, vuol parlare?

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. In occasione di alcune conferenze con la Commissione, ho già esposto i miei dubbi sull'opportunità di questa disposizione. L'articolo 27 della legge 2 agosto 1897 ammise l'applicazione della legge per Napoli, di criteri, cioè, alquanto più rigorosi, senza dubbio, di quelli della legge comune del 1865.

Tali criteri sono stati applicati in una grande città, in vista della causa a cui doveva servire l'opera pubblica; ed infatti il risanamento della città di Napoli parve un tale interesse pubblico, da soprastare all'interesse dei proprietari.

Del resto il concetto, che l'applicazione pura e semplice della legge di espropriazione costituisse un grave ostacolo al compimento di opere pubbliche, è emerso anche nell'esecuzione delle leggi per Roma: e fu più volte richiesto che anche per queste si applicasse la legge speciale.

Un altro passo è stato fatto con la legge sull'ordinamento delle ferrovie di Stato: perchè la Camera ha deliberato, che, in